MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022

Sommario

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 6
PARTE GENERALE 8
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 8
1.1 I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti 8
1.2 Le sanzioni 9
1.3 I reati presupposto 11
2. L'ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NET INSURANCE LIFE 14
2.1 I destinatari del Modello 231 15
2.2 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello 231 di Net Insurance Life 16
2.2 Principi generali del Modello di Net Insurance Life 21
2.3 Modifiche al Modello 231 22
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 23
3.1 L'Organismo di Vigilanza nel Decreto 231 23
3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza di Net Insurance Life 23
3.3 Funzioni e poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza 26
3.4 Risorse dell'Organismo di Vigilanza 27
3.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari 28
4. WHISTLEBLOWING 29
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 30
5.1 Formazione del personale 30
5.2 Dipendenti e componenti degli organi sociali 30
5.3 Altri destinatari 31
5.4 Attività di formazione 32
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO 33
GOVERNANCE DI NET INSURANCE LIFE S.P.A. ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
1. La corporate governance ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2. La governance operativa ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3. Il quadro normativo di riferimento ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
1. Reati e modalità di commissione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2. Ruoli e responsabilità interne ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3. Processi sensibili e protocolli ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.1 Gestione dei rapporti con IVASS funzionali all'attività di core.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.1.1 Richiesta autorizzazioni .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.1.2 Gestione delle comunicazioni periodiche e degli altri adempimenti di cui alla normativa di riferimento .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.2 Partecipazione a gare di appalto .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in occasione di verifiche e ispezioni....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.4 Gestione degli adempimenti in materia di personale .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.5 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.6 Gestione di finanziamenti/contributi pubblici .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.7 Attività strumentali alla commissione dei reati di corruzione .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.7.1 Gestione incarichi di consulenza .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.7.2 Gestione attività di selezione e assunzione del personale.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.7.3 Gestione risorse finanziarie .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.7.4 Gestione di eventi, fiere, sponsorizzazioni e donazioni .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.7.5 Gestione omaggistica .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.7.6 Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEZIONE B – REATI SOCIETARI .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Reati e modalità di commissione .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Ruoli e responsabilità interne.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. Processi sensibili e protocolli.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.1 False comunicazioni sociali.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.2 Operazioni illecite sul capitale.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3 Controlli di legge.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3.1 Impedito controllo della società di revisione, del collegio sindacale e dei soci.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3.2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.4 Illecita influenza sull'assemblea .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.5 Corruzione tra privati .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.6 Ulteriori presidi: doveri e responsabilità delle direzioni e funzioni interne ...**Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEZIONE C – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Reati.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Ruoli e responsabilità interne.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.1 Datore di lavoro e dirigenti.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.2 Preposto .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.3 RSPP e addetti al servizio di prevenzione e protezione .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.4 Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.5 RLS .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.6 Medico competente .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.7 Lavoratori.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. Processi sensibili e protocolli.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEZIONE D - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Premessa .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Reati e modalità di commissione.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Ruoli e responsabilità interne.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.3 Organo di controllo.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.4 Organismo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.5 La Funzione di Internal Audit.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.6 La Funzione Antiriciclaggio .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.7 Il Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. Processi sensibili e protocolli.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.1. Profilo di rischio e adeguata verifica della clientela .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.2 Adeguata verifica rafforzata .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3 Obblighi di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.4 Formazione del personale .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEZIONE E – DELITTI DI CRIMINALITA' INFORMATICA, TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Reati e modalità di commissione.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Ruoli e responsabilità interne.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. Processi sensibili e protocolli.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEZIONE F – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Reati e modalità di commissione.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Ruoli e responsabilità interne.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. Processi sensibili e protocolli.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEZ. G – REATI AMBIENTALI.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEZIONE H – REATI TRANSNAZIONALI ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
1. Reati e modalità di commissione..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3. Processi sensibili e principi di comportamento..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
SEZIONE I REATI TRIBUTARI..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
1. Reati e modalità di commissione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2. Ruoli e responsabilità interne ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3. Processi sensibili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
SEZ. L ALTRI REATI..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "**Decreto 231**") ha introdotto nell'ordinamento italiano un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che configura una forma di responsabilità amministrativa delle società e degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio "*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*" (c.d. "apicali") ovvero da "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi*" (c.d. "sottoposti") (art. 5 del Decreto).

Nell'intento di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore ha previsto l'esclusione della responsabilità nel caso in cui l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, il "**Modello 231**").

Il Modello 231 assolve infatti la funzione di assicurare un sistema integrato di controlli e di procedure volte a minimizzare il rischio di commissione di illeciti nel contesto aziendale, rappresentando altresì uno strumento di comunicazione verso l'interno (apicali e sottoposti) e l'esterno (clienti, terzi, fornitori, collaboratori esterni) dei valori e dell'etica aziendale.

A tale proposito, Net Insurance S.p.A. che controlla al 100% Net Insurance Life (d'ora in poi anche "la Società") ha adottato un proprio Modello 231 in cui sono illustrate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto 231, individua protocolli procedurali ed elementi di controllo aventi lo scopo di prevenire comportamenti degli esponenti aziendali che possano porsi in contrasto con la normativa vigente o i principi etici cui Net Insurance si ispira, prevede attività di formazione, informazione e verifica, sanzionando con misure disciplinari eventuali infrazioni.

Net Insurance Life ha adottato un proprio Modello 231 che tiene conto di quello adottato dalla controllante.

Il Modello 231 è destinato ai componenti degli Organi sociali e a tutti i dipendenti della Società, per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, nonché a tutti i collaboratori che abbiano con la Società rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali o temporanei e, in genere, a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle attività identificate come attività a rischio.

Il rispetto del Modello 231 è garantito anche mediante la previsione di specifiche clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e *partners* commerciali a prendere visione del Modello 231 e delle procedure vigenti rilevanti e ad impegnarsi alla loro osservanza

e al rispetto dei principi ivi contenuti, nonché delle procedure specificamente inerenti l'attività svolta, pena – in difetto – la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo e in ogni caso di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito[1].

Il presente Modello 231 è stato predisposto sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto 231 e nelle altre norme di riferimento, delle Linee guida per il settore assicurativo elaborate dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.) e a quelle emanate da Confindustria, delle *best practice* in materia di responsabilità amministrativa degli enti (corporate *criminal liability*), dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali disponibili e degli esiti delle attività di *Risk Self Assessment* condotte.

Il Modello 231 è suddiviso in due sezioni:

- Parte Generale
    - All. 1: Codice Etico e di Condotta
    - All. 2: Codice Disciplinare
- Parte Speciale

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello 231.

Eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie per colmare rilevate lacune o adeguare il Modello 231 a variazioni normative o a sopravvenute esigenze di prevenzioni di rischi sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") di Net Insurance Life che delibera sul punto a maggioranza qualificata, su indicazione e, in caso di iniziativa autonoma o di modifiche rispetto all'indicazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV"), previo parere positivo del medesimo Organismo.

[1] L'importanza di applicare il Modello 231 anche alle figure "esterne" che collaborano o interagiscono con la Società è stata ribadita anche dall' A.N.I.A., con particolare riferimento alle entità e figure che sono sottoposte "*alla direzione o alla vigilanza dell'ente, poiché in tali casi la commissione da parte di costoro dei reati considerati dal Decreto n. 231 potrà comportare la responsabilità dell'ente medesimo ai sensi di detto decreto. … In particolare questo vale per gli agenti in libera gestione e per i vari altri operatori quali l'ente ricorre per esternalizzare le proprie attività, gli uni e gli altri figure di collaborazione che hanno grande perso nel settore assicurativo; come dimostra anche la circolare ISVAP n. 577/D, la quale inserisce nel sistema die controlli interni imposto all'impresa di assicurazione le funzioni esternalizzate*" (così "*Linee Guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa*" di A.N.I.A., pp. 9-10).

PARTE GENERALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", adeguando in tal modo la normativa italiana alla disciplina comunitaria in materia[2].

Più in particolare, il Decreto 231 prevede la responsabilità amministrativa di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito, gli "Enti"), per **reati presupposto** commessi, **nell'interesse o a vantaggio** degli stessi, da:

a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "**apicali**");

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "**sottoposti**") (art. 5 del Decreto 231).

L'ente non risponde del reato commesso dal soggetto "apicale" (*sub*. a), se prova:

(i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "***modelli di organizzazione e di gestione*** *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

(ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "organismo di vigilanza", di seguito "ODV");

(iii) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;

(iv) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai modelli.

In base al dettato normativo, il Modello 231, deve rispondere alle seguenti esigenze:

[2] Si ricordano, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto 231;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti c.d. "sottoposti" alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (*sub*. b), l'ente sarà chiamato a rispondere del reato qualora la commissione del medesimo sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, è evidente che il sistema della responsabilità degli Enti introdotto dal Decreto 231 è caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica, anche se entrambe le tipologie di illecito (sia dell'Ente che della persona fisica) sono accertate all'esito del medesimo procedimento, che si svolge innanzi al Giudice penale.

Si precisa infine che l'Ente risponde dell'illecito amministrativo anche nel caso in cui non sia individuata la persona fisica che ha materialmente commesso il reato ovvero qualora quest'ultima non sia imputabile (art. 8 del Decreto).

1.2 Le sanzioni

Quanto al sistema punitivo, il Decreto 231 prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente che sia riconosciuto responsabile dell'illecito dipendente da reato (art. 9 e ss.).

Esse sono:

a) La sanzione pecuniaria

   In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per

eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione[3].

b) Le sanzioni interdittive

Sono previste le seguenti sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione agli illeciti amministrativi per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

In linea generale, le sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri indicati per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

È opportuno sottolineare che, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni, ossia l'Ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

[3] Si segnala che sussistono ipotesi di limitazioni e/o riduzioni della sanzione pecuniaria se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso ed è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

c) La confisca.

All'esito della condanna ovvero nel caso in cui l'ente sia assolto in conseguenza dell'idoneità del Modello 231 adottato e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, il giudice dispone la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato) ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'ente.

1.3 I reati presupposto

Allo stato, la responsabilità dell'Ente può sorgere in relazione alle seguenti tipologie di illeciti:

1. reati ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 24)[4];
2. reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)[5];
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)[6];
4. reati ai danni della Pubblica Amministrazione (art. 25)[7];

[4] Segnatamente, truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

[5] Introdotti dall'art. 7, L. 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta, più in dettaglio, di reati in materia di falsità informatiche e di certificazioni relative alle firme elettroniche (artt. 491 *bis* e 640 *quinquies*); reati contro la sicurezza e integrità dei dati e sistemi (artt. 615 *ter*, *quater*, *quinquies*, 617 *quater* e *quinquies*; 635 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* c.p.). Per effetto del decreto legge 93/2013, l'art. 24 *bis* del Decreto è stato inoltre integrato con il reato di frode informatica aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale (art. 640 *ter* c.p.), i reati di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007), nonché i delitti in materia di violazione della *privacy* previsti dal D.Lgs. 196/2003, ossia le fattispecie di trattamento illecito dei dati (art. 167), di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante (articolo art. 168) e di inosservanza dei provvedimenti del garante (art. 170).

[6] Introdotti dall'art. 2, co. 29, della L. 15 luglio 2009 n. 94. Si tratta, più in dettaglio, dei reati di associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, comma 6 c.p.); associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostante stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere (art. 416 c.p.) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

[7] Concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.); corruzione di

5. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)[8];
6. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1)[9];
7. reati societari (art. 25 *ter*)[10];
8. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)[11];
9. delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (25 *quinquies*)[12];
10. reati e illeciti amministrativi in materia di *market abuse* (artt. 25 *sexies* e 187 *quinquies* TUF)[13];
11. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, traffico di migranti, intralcio alla giustizia[14];

persona incaricata di pubblico servizio (art. 320); istigazione alla corruzione (art. 321 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.); peculato, concussione, corruzione, induzione indebita e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 c.p.). Il Decreto, rispetto a detti reati, è stato ulteriormente integrato dalla L. 119/2013 e dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. 75/2020. Quest'ultimo ha previsto i reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

[8] Introdotti dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*" e successivamente modificati (con specifico riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p.) dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[9] Introdotti dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta, più in dettaglio, dei delitti di Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis*); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

[10] Introdotti dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2012 n. 61 e successivamente modificati dalla L. 27 maggio 2015 n. 69. Si tratta, più in dettaglio dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.p.); false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

[11] Introdotti dalla L. n. 7 del 2003.

[12] Introdotti dalla L. 11 agosto 2003 n. 228. Si tratta, più in dettaglio, dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.); pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater*) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

[13] Introdotti dalle L. n. 62 del 2005 e n. 262 del 2005. Si tratta, più in particolare, dei delitti ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184, 185 *bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185, 185 *ter* TUF).

[14] Introdotti dalla L. n. 146 del 2006 che, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15.1.2000 ed il 31.5.2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di associazione a delinquere (art. 416 c.p.); associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3- *bis*, 3 *ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.). Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

12. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.) (art. 25 *septies*)[15];
13. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter*, art. 648 *ter*.1 c.p.) (art. 25 *octies*)[16];
14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)[17];
15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)[18];
16. reati ambientali (art. 25 *undecies*)[19];
17. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)[20]
18. reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*) [21]
19. reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)[22].

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati: in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 231, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai reati contemplati dal Decreto 231 medesimo o da leggi collegate commessi all'estero, purché nei sui confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero, quali previsti dalla legge 16 marzo 2006 ovvero desumibili dal Decreto 231, sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (art. 5, comma 1 del Decreto 231);
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano (art. 4, del Decreto 231);

[15] Introdotti dall'art. 9 della L. 123/07.
[16] Introdotti dal D.Lgs. 231/07.
[17] Introdotti dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009 n. 99.
[18] Introdotti dalla L. n. 116 del 2009.
[19] Introdotti dal D. Lgs. 121 del 2011 e modificati dalla L. 68 del 2015.
[20] Introdotto dal D. Lgs. 109 del 2012.
[21] Introdotti dalla Legge 157 del 19 dicembre 2019. . L'articolo è stato modificato dal D. Lgs. 75/2020 con l'aggiunta dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione.
[21] Introdotto dal D. Lgs. 75/2020.
[22] Introdotto dal D. Lgs. 75/2020.

- l'Ente risponde per determinate fattispecie di reato e ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.[23] sempre che ciò sia richiesto dal Ministro della Giustizia anche nei confronti della società.

2. L'ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NET INSURANCE LIFE

Net Insurance S.p.A. è la Capogruppo del "Gruppo Net Insurance", che opera esclusivamente nel settore assicurativo. In particolare, il Gruppo opera nel ramo "Danni" tramite Net Insurance S.p.A. e nel ramo "Vita" tramite la Controllata "Net Insurance Life S.p.A." (di cui Net Insurance S.p.A. è socio unico ed esercita, pertanto, attività di direzione e coordinamento).

Net Insurance ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.

Allo scopo e in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può prestare fideiussioni e altre garanzie sotto qualsiasi forma e assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

Dal 2018, a seguito della fusione per incorporazione c.d. "inversa" della SPAC Archimede S.p.A., la Società svolge anche attività nella bancassicurazione protezione, nel segmento *retail* dei *broker* e nella *digital insurance*, che identifica tutto ciò che è innovazione tecnologica e digitale in ambito assicurativo (software, applicazioni, startup, prodotti, servizi, modelli di business)

[23] Art. 7 (delitti contro la personalità dello Stato italiano, delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto, delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana); art. 8 (delitti politici); art. 9 (delitti comuni, anche se commessi a danno delle comunità europee o di uno stato estero, per cui sia prevista una pena superiore a tre anni, salvo richiesta del Ministro di Giustizia e/o querela di parte); art. 10 (delitto compiuto all'estero a danno dello Stato da un soggetto estero per cui sia prevista una pena non inferiore ad un anno, sempre che detto soggetto si trovi nel territorio italiano, ove vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero su istanza o querela di della persona offesa. Ovvero, se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il soggetto è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che detto soggetto si trovi nel territorio italiano e si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni – (omissis).

Net Insurance, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 *bis*, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti della Controllante Net Insurance Life provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.

Net Insurance (e, più in generale, il Gruppo Net Insurance) considera valori primari cui ispirare la propria operatività quelli della trasparenza, della professionalità, della diligenza e della correttezza.

In tale contesto, Net Insurance Life ha adottato un Modello 231 volto ad escludere il rischio di commissione dei reati, nonché misure idonee a salvaguardare la correttezza del mercato nello specifico settore di attività, garantendo il costante mantenimento di adeguatezza delle risorse e delle procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.

Il Modello 231 di Net Insurance Life si inserisce altresì nel sistema di controllo interno già previsto nel rispetto delle norme che regolano l'attività assicurativa e delle istruzioni delle Autorità di vigilanza ed è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e l'integrità e l'efficienza dei propri servizi, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità dei rapporti commerciali e di consulenza con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne e di Gruppo (cfr. capitolo sulla Governance).

2.1 I destinatari del Modello 231

Il Modello 231 si applica a Net Insurance Life ed è destinato a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto o in nome di Net Insurance Life, indipendentemente dalla tipologia di rapporto che li lega alla stessa (di seguito, i "Destinatari").

Più in particolare, il Modello 231 si applica a coloro che:

1) rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società;

2) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (1) che precede;

3) i seguenti soggetti esterni che, in virtù di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi

eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nel Modello 231:

- gli agenti, i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di Net Insurance Life;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano con Net Insurance Life in maniera rilevante e/o continuativa;
- coloro che, sebbene abbiano in essere un rapporto contrattuale con altro ente del Gruppo Net Insurance, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tali Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello (Parte Generale con relativi allegati e Parte Speciale), anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2.2 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello 231 di Net Insurance Life

Net Insurance Life, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto 231, ha avviato un progetto finalizzato a garantire l'adozione e il costante aggiornamento del proprio Modello 231.

La predisposizione del presente Modello 231 è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

1) *Mappatura delle attività a rischio*

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività di Net Insurance Life e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto 231.

L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata preliminarmente attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e l'effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo

indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato. Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Net Insurance Life intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 81/2008, tenendo altresì in considerazione le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio.

2) *Analisi dei rischi potenziali*

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Net Insurance Life ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita, avendo particolare attenzione ai reati che rientrano nell'attività *core* di Net Insurance Life.

3) *"As-is analysis"*

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti attraverso le informazioni acquisite presso le strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

L'analisi ha comportato la verifica della idoneità dei presidi esistenti al fine di:

- escludere – attraverso una serie di punti di controllo e prescrizioni procedimentali – che nel contesto delle attività sensibili poste in essere da Net Insurance Life possano essere commessi reati/illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di Net Insurance Life possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;

- evitare che il reato possa essere causato dall'arbitrio umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

In particolare, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo, tenendo conto della formalizzazione del sistema; della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; dell'esistenza della segregazione e della contrapposizione di funzioni; della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma di Net Insurance Life;
- procedure operative, verificando l'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. Dette "norme aziendali" sono il dettaglio massimo del processo organizzativo di Net Insurance Life. Si deve infatti determinare l'impatto dei possibili rischi connessi ai reati di cui al Decreto e mitigarli attraverso la diffusione di norme precise e circostanziate proprio per non incorrere in situazioni di difficoltà derivanti da procedure inadeguate o addirittura assenti o da errori umani dovuti all'inosservanza delle stesse, con il pericolo che si possano commettere degli illeciti;
- sistema di deleghe e procure, verificando l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte;
- sistema di controllo di gestione, individuando i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione, verificando l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi tale da consentire la tracciabilità delle operazioni;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti di Net Insurance Life – dirigenti e non – sia da parte di collaboratori esterni.
- comunicazione al personale e sua formazione.

Per quanto riguarda il rischio di possibili violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi in esame ha tenuto conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in

particolare, del D.Lgs. 81/08 e delle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.

La normativa antinfortunistica, infatti, oltre a delineare i rischi potenzialmente rilevanti, tratteggia altresì un complesso di adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto a conformarsi. La concreta adozione ed attuazione di detto sistema di presidi è stata, ai fini del presente Modello 231, integrata al fine di minimizzare il rischio di realizzazione di una condotta integrante gli estremi dei reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

4) *"Gap analysis"*

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto 231, con le Linee Guida A.N.I.A. e Confindustria, con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), Net Insurance Life ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

5) *Predisposizione del Modello 231*

I risultati delle attività fin qui descritte sono riassunti nel presente Modello 231, che si compone di specifici capitoli nei quali vengono illustrati gli elementi costitutivi del Modello 231 e le sue componenti applicative, nonché le diverse tipologie di illeciti di possibile rischio di commissione per Net Insurance Life.

Il Modello 231 è costituito da una "**Parte Generale**", dalla "**Parte Speciale**" predisposta per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Net Insurance Life, contemplate nel Decreto 231, dal "Codice Etico e di Condotta", dal documento "Articolazione dei poteri, delle procure e delle deleghe" e dal "Codice Disciplinare" (rispettivamente All.ti 1, 2 e 3 della "Parte Generale").

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo alla *ratio* e ai principi del Decreto 231, il sistema di *governance* ed i principi del Sistema dei Controlli Interni della Società, delinea gli elementi che compongono il Modello 231, ivi compresi i) l'Organismo di Vigilanza deputato a sovraintendere al suo funzionamento e alla sua osservanza nonché a fornire indicazioni sull'opportunità di aggiornamento, ii) la formazione del personale e diffusione del Modello 231 nel contesto aziendale ed extra-aziendale, iii) il sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello 231 medesimo.

Il Modello di Net Insurance Life è inoltre integrato dalle seguenti componenti del sistema di controllo interno che contribuiscono a rafforzare il sistema di controllo ai sensi del Decreto 231:

- "Codice Etico e di Condotta", nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per conto di Net Insurance Life (All. 1 della Parte Generale);
- "Codice Disciplinare", in cui è riportato nel dettaglio il sistema sanzionatorio in caso di violazione del Modello 231 (All. 2 della Parte Generale).

La "Parte Speciale" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e ss. del Decreto 231. In particolare, La Parte Speciale è suddivisa in diverse sezioni per ciascuna famiglia di reato considerata rilevante per la Società. I reati previsti dal Decreto 231 e ritenuti potenzialmente rilevanti per la Società sono stati individuati sulla base dell'attività di *Risk Self Assessment* tenendo anche in considerazione il settore di operatività, l'organizzazione aziendale e i processi che caratterizzano la Società.

A tal fine, ciascuna sezione della Parte Speciale contiene:

- l'analisi normativa dei singoli reati richiamati dal Decreto 231;
- l'individuazione delle attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati oggetto della sezione nonché alcuni esempi delle relative modalità di commissione degli stessi;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello 231 dovranno ispirarsi;
- i principi specifici di controllo (c.d. "controlli preventivi") associati alle funzioni aziendali coinvolte per ciascuna delle attività sensibili ed eventuali ulteriori presidi di controllo applicabili al fine di contribuire alla prevenzione nella commissione dei reati identificati.

Nel dettaglio, le sezioni della Parte Speciale sono:

- **Sezione A**, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e alle attività strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **Sezione B**, relativa ai reati societari (art. 25 *ter* del Decreto);
- **Sezione C**, relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 *septies* del Decreto);
- **Sezione D**, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto) e i delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto);
- **Sezione E**, relativa ai delitti di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e in violazione del diritto d'autore (artt. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto);
- **Sezione F**, relativa ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto);

- **Sezione G**, relativa ai reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto);
- **Sezione H**, relativa ai reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006);
- **Sezione I**, relativa ai reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto);
- **Sezione L**, relativa ai reati la cui probabilità di commissione è stata considerata remota.

In relazione alle singole fattispecie di reato sopra evidenziate, trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di condotta e i principi di controllo preventivo descritti nella Parte Speciale.

2.2 Principi generali del Modello di Net Insurance Life

Il Modello 231 predisposto da Net Insurance Life si fonda su un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
- il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo di Net Insurance Life e applicabili agli altri destinatari così come dettagliati nel Codice Etico stesso;
- il sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta a ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
- un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- un sistema di deleghe di attività interne e di procure per rappresentare Net Insurance Life verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;

- attribuiscono all'ODV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto il Modello 231 si propone come finalità quelle di:

- integrarsi, completandolo, nel sistema di *Corporate Governance*;
- integrarsi nel sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo esistente al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- rafforzare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Net Insurance Life nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Net Insurance Life che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che Net Insurance Life non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio di Net Insurance Life, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Net Insurance Life intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.3 Modifiche al Modello 231

Il Modello 231 è, in conformità all'art. 6, co. 1, del Decreto 231, un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*": pertanto, la sua adozione è rimessa al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche CdA) di Net Insurance Life.

Eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie per colmare lacune o adeguare il Modello 231 a variazioni normative o a sopravvenute esigenze di prevenzioni di rischi sono sempre rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance Life, che delibera sul punto a maggioranza qualificata, su iniziativa autonoma ovvero su indicazione dell'ODV.

Come si avrà occasione di approfondire nel paragrafo che segue, l'ODV ha infatti il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello 231 e del

sistema delle procedure di Net Insurance Life, proponendo al CdA le modifiche al Modello 231 stesso, suggerendo le correzioni e gli adeguamenti che riterrà necessari.

Il CdA può decidere di modificare e/o implementare il Modello 231 di propria iniziativa oppure di discostarsi dalle modifiche/integrazioni proposte dall'ODV, previa condivisione con quest'ultimo.

In conformità ai principi sopra esposti, il Modello 231 è stato da ultimo aggiornato e integrato al fine di tenere conto di alcune evoluzioni intervenute nei processi aziendali di Net Insurance Life, delle modifiche riguardanti reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L'Organismo di Vigilanza nel Decreto 231

Come si è già avuto l'occasione di precisare (v. *retro*, par. 1.1), in base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del Decreto 231, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

– adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;

– affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal D.Lgs. 231/2001.

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza di Net Insurance Life

L'ODV di Net Insurance Life è stato istituito con deliberazione adottata dal CdA.

In linea con le *best practice* e con i precedenti giurisprudenziali in materia, i tre membri dell'ODV sono soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità e non presenta cause di incompatibilità con la nomina.

In particolare, in aderenza con quanto previsto dalle Linee Guida A.N.I.A. e con le disposizioni dell'art. 2399 c.c., costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'ODV:

- il sussistere delle circostanze di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado incluso con componenti dell'organo decisionale o direttori generali di Net Insurance Life, o della società di revisione o con i revisori incaricati dalla società di revisione di Net Insurance Life;
- essere legati alla Società o alle Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- vantare rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati considerati dal Decreto;
- essere portatori – facendone apposita dichiarazione nell'atto della nomina – di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza né di coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitano da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197; reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- essere stati condannati o aver patteggiato la pena con sentenza anche non irrevocabile in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231 o reati della stessa indole (es. reati fallimentari, usura ecc.);
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Net Insurance Life tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;

- essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ovvero trovarsi comunque in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'ODV in relazione alle attività da lui svolte.

Una volta nominato, l'ODV è comunque tenuto a comunicare al CdA eventuali variazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità alla carica da parte dei propri componenti.

All'ODV inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- l'autonomia e l'indipendenza delle quali l'ODV deve necessariamente disporre sono assicurate dalla circostanza per cui l'ODV opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *corporate governance* societaria, riportando direttamente al CdA di Net Insurance Life per le materie oggetto del Modello e del Decreto 231. Inoltre, le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'ODV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello 231. L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone infine di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività;
- la professionalità è assicurata dalle competenze in materia legale e di controllo interno
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'ODV opera stabilmente presso Net Insurance Life, riunendosi, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'ODV, almeno una volta ogni mese per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata notizia di eventuali criticità. È inoltre prevista la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'ODV, la sistematicità degli interventi ispettivi e la regolarità delle comunicazioni verso il vertice aziendale.

La durata in carica dell'ODV è tale da soddisfare le predette esigenze di stabilità e continuità d'azione, nonché di adempiere adeguatamente ai compiti conferiti.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'ODV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei singoli componenti, dovrà essere eccezionale e motivata sulla base di specifiche cause di particolare gravità relative al corretto esercizio della funzione. Le cause di revoca possono essere ad esempio

le seguenti: perdita dei requisiti di onorabilità; grave negligenza e/o imperizia nello svolgimento delle funzioni di competenza; connivenza o acquiescenza ad eventuali violazioni del Modello o della normativa di riferimento.

La revoca è disposta con delibera a maggioranza qualificata del CdA comunicata all'Assemblea dei Soci.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione di Net Insurance Life provvederà immediatamente a nominare un nuovo ODV.

3.3 Funzioni e poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza

L'ODV di Net Insurance Life, in conformità al disposto dell'art. 6 del Decreto 231, vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e cura il suo aggiornamento. Pertanto, in termini generali, all'ODV sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello 231 e delle norme di riferimento, sulla coerenza tra le misure di prevenzione indicate nel Modello 231 e le misure di prevenzione concretamente adottate in Azienda. A tal fine l'ODV predispone un piano annuale di controlli, ferma restando la possibilità di svolgere controlli e verifiche a sorpresa;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della reale capacità delle misure previste dal Modello 231 stesso di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231 e dalla normativa in materia;
- costante monitoraggio nel tempo sulla sussistenza dei requisiti di effettività e adeguatezza indicati ai punti precedenti;
- diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 e della normativa di riferimento, nonché formazione di tutti i Destinatari riguardo alle disposizioni di prevenzione in esso contenute;
- vigilare, anche tramite le strutture preposte, sull'osservanza del modello, cioè sul suo concreto rispetto da parte di quanti siano interessati dallo stesso;
- costante monitoraggio sui livelli di rischio dei reati presupposto e sulla mappatura dei rischi in relazione a ciascuna Area aziendale;
- aggiornamento del Modello 231, verificandone l'opportunità, l'adeguatezza, l'efficacia, l'aderenza alla normativa e alla periodica rilevazione in concreto dei particolari rischi, mediante la presentazione al CdA di proposte di adeguamento delle misure di prevenzione ad eventuali lacune o carenze riscontrate ed a nuove esigenze derivanti da mutate condizioni aziendali od economiche o da novità normative;

- segnalazione al CdA di eventuali violazioni al Modello e alla normativa di riferimento per applicare adeguate sanzioni e predisporre opportune misure;
- collaborazione con le Autorità di Vigilanza nell'attuazione del Codice etico e di condotta e nella rilevazione di eventuali violazioni allo stesso e della normativa di riferimento;
- supervisione del procedimento disciplinare relativo a eventuali violazioni del Modello 231;
- definizone, unitamente alle funzioni competenti, delle attività di formazione e informazione aventi ad oggetto il Modello 231.

Per lo svolgimento degli adempimenti innanzi elencati, l'ODV può:

- accedere a qualsiasi documento od informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi specifici in cui ciò sia necessario per svolgere proprie funzioni;
- richiedere che il personale aziendale fornisca tempestivamente informazioni, dati e/o notizie richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e della normativa di riferimento e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- condurre attività ispettive e verifiche periodiche, in particolare su operazioni determinate o atti specifici posti in essere in Aree a rischio;
- disporre direttamente di una provvista economica predeterminata dal CdA al momento della nomina- che consenta di effettuare in via autonoma le spese necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'ODV adotta un proprio Regolamento, al fine di disciplinare la proprie modalità di funzionamento.

Redige altresì un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

3.4 Risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività così come assegnati dal CdA. L'Organismo può inoltre chiedere al CdA, se ritenuto necessario, l'assegnazione di ulteriori risorse previa richiesta motivata per iscritto.

Per l'espletamento dei compiti che gli sono assegnati, l'Organismo ha accesso a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale funzionali all'espletamento dell'incarico; tali dati sono trattati nel rispetto di quanto stabilito in materia privacy dal D.Lgs. 196/2003 e, in caso di dati *price sensitive*, in conformità alle disposizioni del TUF.

L'ODV può giovarsi – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società che di volta in volta si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate.

In particolare, l'ODV può scambiare informazioni con la Società di Revisione se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità. Secondo le linee guida aziendali è inoltre necessario almeno un incontro annuale di coordinamento di tutte le funzioni responsabili di attività di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Società di revisione, *Internal Auditing*, *Risk Management*, *Compliance*); nell'ambito di tali incontri l'Organismo – ove necessario per il corretto esercizio dell'attività di vigilanza – ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle attività pianificate dalle Funzioni di controllo.

L'Organismo può formalmente richiedere, ove lo ritenga necessario, di essere invitato a partecipare alle riunioni degli Organi sociali in cui sia all'ordine del giorno la discussione di argomenti attinenti al Decreto 231.

L'ODV può altresì avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni di consulenti esterni, usufruendo delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. In tale ultimo caso, il compenso sarà corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'ODV.

3.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari

Nello svolgimento delle proprie attività, l'ODV riferisce:

a) al CdA, mediante relazione illustrativa periodica, con cadenza almeno annuale, sul complesso delle attività svolte e sullo stato di attuazione del Modello e della normativa di riferimento;
b) all'Amministratore Delegato e ai Responsabili delle varie Direzioni e Funzioni, con note scritte, su eventuali, specifiche e rilevanti problematiche emerse nell'attività di prevenzione e controllo.

L'ODV può inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riferire su specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti rilevanti per la prevenzione dei reati presupposto.

L'ODV può, inoltre, effettuare comunicazioni e proporre suggerimenti/aree di miglioramento attraverso i propri verbali che vengono trasmessi per conoscenza al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato.

Analogamente, l'ODV può riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In caso di comprovata violazione del Modello o della normativa di riferimento o di settore da parte del CdA o del Collegio Sindacale o di uno dei loro componenti, l'ODV, mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, impedimento o coinvolgimento di quest'ultimo, al Presidente del Collegio Sindacale, partecipa alla prima Assemblea dei Soci per riferire sulla violazione. Nei casi gravi ed urgenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Collegio Sindacale dovranno comunque convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci entro 15 giorni.

4. WHISTLEBLOWING

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che rileva un possibile reato, una possibile frode, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare colleghi, azionisti, fornitori, soci, il pubblico o la stessa reputazione di Net Insurance e la segnala agli organi legittimati a intervenire.

Questo strumento di tutela, già presente in altri Paesi quali Stati Uniti e Inghilterra, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 179 del 30 Novembre 2017 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (la "Legge Whistleblowing")*, che ha modificato l'art. 6 del Decreto Legislativo 231/01.

La ratio della previsione normativa sta nella consapevolezza che spesso, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, i dipendenti per paura di ritorsioni o di discriminazioni non denunciano le irregolarità.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis del Decreto 231[24] la Compagnia ha adottato la Politica "Whistleblowing" che disciplina le modalità di segnalazione delle irregolarità e di gestione delle stesse.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione del personale

Net Insurance Life, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei suoi contenuti all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, l'obiettivo di Net Insurance Life è quello di estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "*diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 e della normativa di riferimento, nonché formazione di tutti i Destinatari riguardo alle disposizioni di prevenzione in esso contenute*".

5.2 Dipendenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

[24] I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

i. conoscere i contenuti del Modello 231 e delle procedure che dello stesso costituiscono attuazione;
ii. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Net Insurance Life promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello 231 da parte di tutti gli esponenti aziendali, con grado di approfondimento diversificato a seconda dell'attività svolta e del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello anche direttamente sull'*Intranet aziendale*. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e acquisizione attestazione scritta dell'avvenuta consultazione del Modello 231 sull'*Intranet aziendale*. Ai nuovi dipendenti verrà inoltre fatta sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello 231 ivi descritti.

I dipendenti sono altresì costantemente informati, attraverso idonei strumenti di comunicazione, circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

5.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello 231 è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Net Insurance Life rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

A tal fine, Net Insurance Life fornirà un estratto del Documento descrittivo del Modello 231 e una copia del Codice Etico. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Documento descrittivo del Modello 231 e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

Net Insurance Life provvede ad inserire nei contratti con le anzidette controparti commerciali, finanziarie e di consulenza apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la possibile risoluzione degli obblighi negoziali.

Net Insurance Life, tenuto conto delle finalità del Modello 231, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello 231 stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

5.4 Attività di formazione

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di Net Insurance Life dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello 231rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello.

Net Insurance Life persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello 231, affinché raggiungano la piena consapevolezza delle direttive aziendali e siano posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Società predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte – eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti – specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello 231 e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (Decreto 231 e reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema a beneficio dei neoassunti nell'ambito del processo di inserimento in Net Insurance Life, saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività di Net Insurance Life, ove l'ODV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte al paragrafo 4.2.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi. La Società monitora costantemente che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Il "Codice Disciplinare" adottato dalla Compagnia deve considerarsi parte integrante del presente Modello 231 (All. 2).